

PRESIDENZA GIUNTA REGIONE LAZIO

Direzione regionale Affari strategici, istituzionali  
e della Presidenza

Area Giuridico-legislativa

SENTENZE ED ATTI DI PROMUOVIMENTO DEI GIUDIZI DINANZI  
ALLA CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO

Osservatorio legislativo interregionale  
(Reggio Calabria 20 - 21 giugno 2002)

D.ssa Ornella Guglielmino

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 1- 21 marzo 2002, n. 80

**G.U.:** 27 marzo 2002, n. 13

**Ricorrente:** TAR Piemonte

**Resistente:** Regione Piemonte

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) articoli 1, commi 2, 3 e 4.

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica di due delle norme invocate come parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha sostituito il testo degli articoli 117 e 120 invocati come parametro di giudizio

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 8 - 10 aprile 2002, n. 96**

**G.U.:** 17 aprile 2002, n. 16

**Ricorrente:** Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, GIP del Tribunale di Firenze

**Resistente:** Regione Toscana

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti ai giudici remittenti.

La questione viene sollevata in via incidentale con riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale della Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, nella parte in cui individuano le opere e gli interventi soggetti a concessione edilizia ovvero ad "attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali" e riconducono fra questi ultimi anche quelli di "ristrutturazione edilizia". Per i giudici remittenti ci sarebbe stata violazione del vecchio articolo 117 Cost. in quanto si sarebbero posti in contrasto con il principio fondamentale posto dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) il quale subordina a concessione ogni attività che comporta trasformazione edilizia.

Inoltre le norme impugnate, sottraendo gli interventi descritti all'applicazione delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 20 della legge 5 agosto 1985, n. 47 violerebbero la competenza esclusiva statale in materia penale.

La Corte restituisce gli atti ai giudici remittenti per il sopravvenuto mutato quadro costituzionale.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002, n. 106

**G.U.:** 17 aprile 2002, n. 16

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Liguria

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione

**Oggetto:** Delibera Consiglio regionale 15 dicembre 2000, n. 62 (Istituzione del Parlamento della Liguria).

**Esito del giudizio:** Accoglimento.

**FATTO:** A seguito di una delibera del Consiglio regionale della Liguria (la n. 62 del 15 dicembre 2000) recante "Istituzione del Parlamento della Liguria" lo Stato ha promosso conflitto di attribuzione in riferimento agli articoli 1, 5, 55, e 115 Cost. (ora ha abrogato dalla legge costituzionale 3/2001). La delibera prevedeva che in tutti gli atti dell'assemblea regionale alla dizione "Consiglio regionale della Liguria" si affiancasse "Parlamento della Liguria".

Lo Stato ritiene lesa la sfera di attribuzioni ad esso conferita dalla Costituzione in quanto il nomen iuris "Parlamento" identifica l'organo attraverso cui il popolo esprime la propria sovranità, partecipando all'esercizio del potere politico, e che nel nostro sistema è rappresentato dalle due Camere.

Gli organi della Regione, secondo lo Stato, sono rappresentativi di poteri di autonomia e non di poteri sovrani. Inoltre lo Stato contesta la delibera nella parte in cui indica, quali linee di indirizzo da trasmettere alla Commissione speciale per lo Statuto, i principi in essa stabiliti tra cui rientra, inoltre, la denominazione.

La Regione contesta quanto dichiarato dalla Stato e richiamandosi alla posizione di perfetta equiordinazione che, dopo le recenti riforme, si sarebbe ormai realizzata tra Parlamento e Consigli

regionali, ritiene che anche questi ultimi possano, per analogia, fregiarsi del nomen "Parlamento". Inoltre, con riferimento alla seconda censura, la Regione chiede la dichiarazione di infondatezza della stessa, in quanto la previsione contenuta nella delibera non presenta alcun contenuto lesivo delle competenze, in quanto priva di valore giuridico vincolante per la Commissione speciale.

La Corte accoglie il ricorso. Innanzitutto sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 55 Cost. che riferisce il termine "Parlamento" ai due organi che lo compongono: la Camera ed il Senato. L'articolo 121 Cost., invece, denomina "Consiglio regionale" l'organo che esercita le potestà legislative attribuite alla Regione.

Tuttavia, la Corte avverte l'esigenza di spingersi al di là del dato testuale, alla luce delle contrapposte posizioni del ricorrente e della resistente. Il nuovo titolo V ha disegnato un nuovo modo di essere del sistema delle autonomie, pertanto, secondo la Corte, non è tanto al principio di sovranità popolare che bisogna riferirsi per escludere la denominazione "Parlamento". Bisogna fare riferimento, invece, alla rappresentanza politica nazionale del Parlamento delineata dall'articolo 67 Cost. Pertanto il "nomen Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche valenza qualificativa, connotando, con l'organo la posizione esclusiva che esso occupa nell'organizzazione costituzionale".

Sulla base di queste argomentazioni la Corte accoglie il conflitto ed annulla la delibera regionale anche in riferimento alla sua seconda parte, in quanto "il Consiglio regionale, esorbitando dalle proprie attribuzioni e ledendo quelle statali, invita l'apposita commissione ad inserire nello Statuto regionale in corso di elaborazione, una denominazione costituzionalmente non consentita per l'organo consiliare".

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 24 aprile - 7 maggio 2002, n. 157**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Consiglio di Stato

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 6, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio").

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica del parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) il cui articolo 3, ha sostituito l'intero articolo 117 innovando anche la ripartizione delle competenze non solo nel settore urbanistico - governo del territorio, ma anche in quello di tutela dell'ambiente e della valorizzazione dei beni ambientali.

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 24 aprile - 7 maggio 2002, n. 165**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** TAR Piemonte

**Resistente:** Regione Piemonte

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo") articolo 8.

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica del parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) il cui articolo 3, ha sostituito l'intero articolo 117.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 24 aprile - 7 maggio 2002, n. 166

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** TAR Veneto

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita) articoli 2 e 3.

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica del parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) il cui articolo 3, ha sostituito l'intero articolo 117.

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 182**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Umbria

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Oggetto:** Legge Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001 (Tutela sanitaria e ambientale all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

**Esito del giudizio:** Improcedibilità del ricorso.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso in quanto l'articolo 8 della legge costituzionale 3/2001 ha sostituito interamente l'articolo 128 Cost. il quale stabilisce, adesso, al primo comma che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 189**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Oggetto:** Legge Regione Veneto, riapprovata il 2 maggio 2001 (Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale).

**Esito del giudizio:** Estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

La Corte dichiara estinto il processo per sopravvenuta rinuncia governativa al ricorso accettata dalla Regione Veneto.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 190

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** TAR Emilia-Romagna

**Resistente:** Regione Emilia-Romagna

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) articoli 5, comma 1; 6, comma 1, lettera g) e 3; 8, commi 4 e 6, nonché della voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

**Esito del giudizio:** Manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma contestata e restituzione degli atti al giudice remittente per intervenuta innovazione normativa.

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal TAR Emilia-Romagna avverso la voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 230/1991, in quanto con la sentenza n. 339 del 2001 ne ha già dichiarato l'incostituzionalità.

Con riferimento, invece, agli articoli della legge regionale dell'Emilia-Romagna, impugnati dal TAR, la Corte restituisce gli atti al giudice remittente a seguito della promulgazione della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo") che ha innovato la disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto tutti i profili sollevati dal TAR.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 192

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Calabria

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Oggetto:** Delibera legislativa Regione Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, il 19 marzo 2001 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale) articoli 18, commi 5 e 6, 22 e 25.

**Esito del giudizio:** Estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

La Corte dichiara estinto il processo in quanto a seguito della promulgazione della delibera legislativa sopra citata quale legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale) con omissione degli articoli impugnati, e sopravvenuta la rinuncia governativa al ricorso, accettata dalla Regione.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002, n. 212

**G.U.:** 29 maggio 2002, n. 21

**Ricorrente:** Giudice di pace di Venezia

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico) articolo 19.

**Esito del giudizio:** Manifesta inammissibilità della questione.

**Fatto:** Il giudice di pace di Venezia solleva la questione di legittimità costituzionale avverso l'articolo 19 della legge della Regione Veneto 7/1986, il quale dispone l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi, tra l'altro, "eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza" e di chi "per l'espletamento dell'attività di accompagnatore turistico si avvalga di soggetti sforniti di licenza". La questione trae origine dalla sanzione amministrativa applicata nei confronti di una agenzia turistica di Venezia che, per l'accompagnamento di turisti giapponesi, si era avvalsa di una collaboratrice che, pur conoscendo la lingua giapponese, era priva della prescritta licenza, né - secondo il remittente - avrebbe potuto averla stante la mancata indizione dei relativi esami da parte della Regione.

Il giudice a quo, nel rimettere la questione, fa propria l'interpretazione e l'applicazione della disposizione censurata fatta dal Comune di Venezia e, proprio per questo motivo, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile ex articolo 26, secondo comma, legge 87/1953 e 9, secondo una norma integrativa per i giudizi dinanzi alla Corte.

Infatti, secondo la Consulta, il giudice a quo deve, nel rimettere la questione, sia illustrare gli elementi di fatto oggetto della controversia tali da consentire la verifica circa la sussistenza del requisito della rilevanza della rilevanza della stessa, sia valutare compiutamente il quadro normativo di riferimento (e cita le ordinanze nn. 62 e 147 del 2002, 128 e 85 del 2001).

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 20 - 23 maggio 2002, n. 216

**G.U.:** 29 maggio 2002, n. 21

**Ricorrente:** TAR Lazio

**Resistente:** Stato

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, articoli 3 e 5, commi da 1 a 11 (Disciplina dei rapporti tra SSN ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente.

**FATTO:** Il TAR del Lazio, sezione III, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avverso gli articoli 3 e 5, commi da 1 a 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra SSN ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), in quanto le norme citate fissando un termine perentorio (entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria ovvero di attività extramuraria libero-professionale) indipendentemente dall'individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività intramuraria si porrebbero in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. poiché la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e scientifica.

Inoltre, secondo il TAR, agli organi dell'Università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, tenuto conto sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica.

La Corte ricorda che già con l'ordinanza n. 394 del 2001 ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenute alle ordinanze di remissione, hanno influito sul complessivo quadro di riferimento, pertanto, restituisce gli atti al giudice che ha sollevato la questione affinché proceda ad un nuovo esame della questione.

## **Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale**

**G.U.:** 17 aprile 2002, n. 16

**Ricorrente:** Regione Umbria

**Estremi del ricorso:** n. 13 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2002

**Oggetto:** legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) articolo 1, commi 1 e 2 , lettere g) ed n), seconda frase, e commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

**Limiti violati:** articolo 117 Cost.

La Regione Umbria solleva il giudizio di legittimità costituzionale avverso la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (meglio nota come "legge obiettivo") che è composta da un solo articolo.

La Ricorrente ricorda che la legge trae origine nel vigore del precedente assetto costituzionale (d.d.l. n. 374 presentato al Senato il 3 luglio 2002) in cui la materia "lavori pubblici" non solo aveva carattere concorrente, ma era espressamente delimitata dalla Costituzione ai lavori di "interesse regionale". Inoltre le Regioni non avevano alcuna competenza in materia di attività produttive ad eccezione dell'artigianato e dell'agricoltura.

Il decreto legislativo 112/1998 allo Stato riservava soltanto "la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale". Pertanto si trattava di opere corrispondenti ad una qualificazione oggettiva consistente nelle "reti", ed assistite dall'ulteriore garanzia costituita dalla dichiarazione con legge del loro "interesse nazionale".

Con il nuovo titolo V, entrato in vigore due mesi prima che la legge 443/2001 venisse approvata, il quadro delle competenze tra Stato e Regioni cambia. Alla luce di ciò la Regione ritiene illegittimi i commi, indicati in premessa, dell'articolo 1 della legge 443/2001 per violazione del nuovo articolo 117 Cost.

Le argomentazioni della Regione sono varie ed articolate. Esse vanno dalla censura relativa al Governo che ha il compito di individuare generiche infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di

preminente interesse nazionale (al di fuori delle materie di competenza legislativa statale esclusiva), alla violazione del diritto europeo (nella parte in cui si prevede per il soggetto aggiudicatore di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica, ma solo se "l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici"), alla censura relativa alla delega al Governo per la modifica o l'integrazione del DPR 554/1999 (regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici) che già la Corte aveva ritenuto non riguardasse le Regioni per le materie di sua competenza (oggi, poi, con la modifica del titolo V il potere regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di potestà legislativa esclusiva). Le censure, ancora, investono: a) i commi che dettano la disciplina "edilizia" per i comuni; b) il regime di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale; c) la delega al Governo ad introdurre modifiche ed integrazioni al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (adesso la concreta attività edilizia ricade per intero nelle materie "innominate" di cui al quarto comma dell'articolo 117 Cost. per le quali è ormai intera ed esclusiva la potestà regionale).

La Regione, infine, contesta il modo statale di produrre normazione, attraverso i testi unici in materia di potestà legislativa concorrente. Il paradosso, secondo la Regione, è ancora più evidente nel caso di un testo unico che contenga disposizioni legislative e regolamentari. In quanto già nel precedente assetto costituzionale la Corte aveva escluso, nelle materie di competenza legislativa regionale, l'emanazione di norme regolamentari statali (fatto salvo il caso dei regolamenti attuativi di norme comunitarie - sentenza n. 408/1998). Nel nuovo testo dell'articolo 117 Cost. è enunciato espressamente il principio che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Infine, l'antica aspirazione di unità e chiarezza nella normazione rappresentata dal testo unico, deve trovare soddisfazione in altre e diverse forme in uno Stato, come quello italiano, a legislazione ripartita.

## **Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale**

**G.U.:** 24 aprile 2002, n. 16

**Ricorrente:** Regione Emilia-Romagna

**Estremi del ricorso:** n. 15 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2002

**Oggetto:** legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) articolo 1, commi 1 e 2, lettere g) ed n), seconda frase, e commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

**Limiti violati:** articolo 117 Cost.

La Regione Emilia-Romagna ricorre, in via principale, alla Corte Costituzionale avverso la legge 21 dicembre 2001, n. 43 (meglio nota come legge-obiettivo) con motivazioni analoghe a quelle prospettate dalla Regione Umbria (ricorso n. 13 depositato in cancelleria il 4 marzo 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17 aprile 2002) cui si rinvia.

## Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

**G.U.:** 2 maggio 2002 - edizione straordinaria

**Ricorrente:** Stato

**Estremi del ricorso:** n. 17 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

**Oggetto:** legge Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) articoli 1, 2, 3, 4, 6, comma 1, 7, 9.

**Limiti violati:** articoli 81, 117, commi secondo, lettere e), g), s), e terzo, articolo 118, commi secondo e terzo; decreto legislativo 28 marzo 2002, n. 75 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni) articolo 16, comma 4.

Lo Stato ha impugnato vari articoli della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) lamentando la lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), il quale riserva allo Stato, come competenza esclusiva, l'ordinamento civile e penale. Precisamente la legge regionale impugnata prevede la possibilità di accedere a "contributi", per la valorizzazione storico-artistico-ambientale di taluni esercizi commerciali, allo scopo di provvedere a mantenere e restaurare i locali stessi, nonché gli arredi e gli strumenti in essi contenuti e per fronteggiare eventuali aumenti del canone di locazione. I contributi possono essere richiesti, alternativamente, dal proprietario o dal "gestore" del locale (intendendosi per tali i titolari di diritti personali di godimento).

Il finanziamento richiesto dal gestore per la manutenzione e il restauro dei locali comporta l'imposizione di un "vincolo di destinazione d'uso" da trasciversi, solo previo assenso del proprietario, nei registri immobiliari, pertanto secondo il remittente, il vincolo viene trascritto "contro" il proprietario.

Ciò comporta, a parere dello Stato, l'incisione sui diritti dominicali dei proprietari e, dunque, l'invasione della legislazione statale esclusiva in materia di "ordinamento civile". Inoltre, poiché la legge regionale non distingue gli immobili di proprietà privata da quelli appartenenti al demanio o patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici, si ha violazione

anche della lettera g), del secondo comma dell'articolo 117 Cost. a norma del quale rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato "l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali".

Lo Stato lamenta, poi, la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e dell'articolo 118, terzo comma, Cost. ("la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela di beni culturali") in quanto la citata legge regionale prevede la formazione, ad opera di Comuni e Regione, di "elenchi" di locali di "valore storico-artistico-ambientale" sulla base di declaratorie che prescindono totalmente dai vincoli posti o che possono essere posti dallo Stato e ciò senza ipotizzare modalità di cooperazione con lo stesso (modalità che del resto spetta allo Stato disciplinare).

Inoltre l'articolo 117 Cost. e l'articolo 118, secondo e terzo comma, Cost., definiscono la "valorizzazione dei beni culturali" come potestà legislativa concorrente e, come tale, la Regione deve osservare i principi fondamentali posti dallo Stato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico in materia di beni culturali ed ambientali), Titolo I, Capo VI, Sezioni II e III.

Infine, lo Stato lamenta la violazione degli articoli 81, 117, terzo comma, ("coordinamento della finanza pubblica") e 118, secondo comma, ("secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica"), nonché le norme "interposte" contenute nel decreto legislativo 76/2000 in quanto la legge regionale impugnata impegna, ad esercizio finanziario ultimato, il bilancio regionale per il 2001 e dedica risorse finanziarie e finalità non di competenza regionale.

## **Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale**

**G.U.:** 8 maggio 2002, n. 18

**Ricorrente:** Regione Basilicata

**Estremi del ricorso:** n. 20 ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 marzo 2002

**Oggetto:** legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c); articolo 16, comma 7; 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14; 24, commi 6, 7, 8 e 9; 27, commi 8, 9, 10, 11, 16 e 17; 29 e 35.

**Limiti violati:** articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 Cost.

La Regione Basilicata impugna la prima legge finanziaria approvata dopo le modifiche che la legge costituzionale 3/2001 ha apportato al Titolo V della parte seconda della Costituzione e rileva come le competenze regionali, definite dalla nuova disciplina costituzionale e in particolare dagli articoli 114 e seguenti Cost., risultano gravemente lese.

Il ricorso, a parere di chi scrive, è molto ben articolato e motivato. La ricorrente, citando autorevole dottrina, denuncia preliminarmente la difficoltà, da parte dello Stato, di "metabolizzare", in termini di cultura istituzionale, le enormi novità introdotte nel nostro ordinamento dalla riforma del Titolo V.

Adesso il nuovo articolo 117 Cost. ha equiparato le Regioni e lo Stato quanto alla titolarità della funzione legislativa; infatti il primo comma del citato articolo stabilisce che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

La Regione precisa la portata del nuovo articolo 117 Cost. sostenendo che la legge statale non può intervenire nelle materie riservate alla competenza regionale esclusiva, né porre norme di

dettaglio (foss'anche disponendone la cedevolezza) in quelle che sono oggetto di competenza concorrente.

In precedenza la Corte aveva ammesso la possibilità di adottare una normativa statale di dettaglio affermando che essa poteva trovare fondamento (ancorché "eccezionalmente") nell'interesse nazionale (sentenza n. 373/1995). Adesso, secondo la ricorrente, ammesso che l'interesse nazionale sopravviva come limite, esso potrebbe consentire soltanto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, Cost. e mai l'adozione di una normativa di dettaglio a prescindere da qualsiasi inerzia regionale.

Premesso ciò, la Regione passa alla contestazione dei seguenti articoli della legge finanziaria 2002:

a) articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), che modifica il Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni. La norma modifica un decreto legislativo, anteriore di circa dieci anni alla riforma costituzionale, adottando norme di dettaglio "clamorosamente" analitiche in materia riservata alla competenza regionale. Infatti l'articolo 117, comma secondo, lettera e), riserva "il sistema tributario dello Stato" alla legge statale e fa rientrare nella competenza concorrente quella del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" (articolo 117, terzo comma, Cost.). Inoltre, secondo la ricorrente, la materia "sistema tributario degli enti locali" non rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato, ma viene attribuita alle Regioni in via residuale. Infine, il coordinamento che spetta anche alla legge regionale, è completamente trascurato. Le disposizioni censurate violano anche l'articolo 119 Cost. che, al quarto comma, dispone "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

Come si vede, continua la Regione, viene completamente trascurata l'autonomia comunale in quanto stabiliscono a priori e senza alcuna valutazione in termini di apporto al finanziamento delle funzioni degli enti locali, che certe insegne commerciali siano esentate dalle imposte sulla pubblicità. Il contenuto minimo della libertà di apprezzamento in ordine alle scelte impositive in cui si sostanzia l'autonomia tributaria dei comuni risulta, dunque, limitato in maniera irrazionale;

b) articoli 16, comma 7, e 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14, disciplinano, con estremo dettaglio, il rapporto tra Regione ed enti locali e il rispettivo personale. La materia dell'impiego presso la Regione e le autonomie locali rientra nella competenza esclusiva delle Regioni, pertanto le disposizioni impugnate violano l'articolo 117 Cost. Ma esse violano anche l'articolo 118 Cost. secondo cui le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie e la prima di queste è, ovviamente,

quella dell'autorganizzazione. Tale autonomia organizzativa è incontestabile, secondo la ricorrente, sia per il tenore testuale dell'articolo 118 Cost. che per il suo collegamento con l'articolo 119 Cost. che garantisce alle Regioni e agli enti locali l'autonomia finanziaria necessaria per coprire le spese relative al personale.

Le norme impugnate, inoltre, non possono essere giustificate richiamando la possibilità per la legge statale di dettare i principi in materia di "coordinamento della finanza pubblica" in quanto esse disciplinano concretamente le singole materie. Infine, l'intervento statale in materia di organizzazione del personale regionale non potrebbe giustificarsi nemmeno nell'esigenza di rispettare il patto di stabilità e gli impegni comunitari del nostro Paese.

Infatti, l'attuazione di questi ultimi è riservata alle Regioni, nelle materie di loro competenza, salvo l'intervento sostitutivo (e non preventivo) dello Stato; inoltre il rispetto del patto di stabilità si attua attraverso l'indicazione degli obiettivi e non l'imposizione dei mezzi. Il patto di stabilità interno (nato con l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato ulteriormente disciplinato dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) si pone come obiettivo il rispetto dei parametri comunitari da parte degli enti locali. Ma nonostante si parli di "patto" non vi è, nelle norme impugnate, alcun incontro di distinte volontà. La legge trascura, a parere della Regione, il nuovo sistema di finanziamento delle autonomie locali, non più basato sui trasferimenti erariali (salva l'ipotesi perequativa di cui all'articolo 119, comma quinto, Cost.), ma sul doppio canale dei tributi propri e della compartecipazione ai tributi erariali (articolo 119, secondo comma, Cost.);

- c) articolo 27, commi 8, 9, 10 e 11, 16 e 17, della legge 448/2001 sempre in materia di finanza locale violano la competenza regionale esclusiva in materia di organizzazione e funzionamento degli enti locali, nonché la potestà regolamentare dei comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (articolo 117, sesto comma, Cost.). Inoltre, si interviene modificando alcune prescrizioni del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia di edilizia) la cui entrata in vigore è stata procrastinata anche allo scopo di consentire la sua armonizzazione con il nuovo titolo V;
- d) stesse censure valgono per l'articolo che si dirige alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e, dunque, anche alle Regioni. Inoltre si prevede una funzione di indirizzo e coordinamento che è stata cancellata dalla riforma;
- e) articolo 35 che sostituisce l'articolo 113 del decreto 267/2000 in materia di servizi pubblici locali ed introduce l'articolo 113 bis relativo alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale. Secondo la ricorrente la disciplina della gestione di tali servizi pubblici rientra nella competenza esclusiva delle Regioni e nella competenza regolamentare degli enti locali. La norma impugnata, invero, prevedendo una disciplina analitica e dettagliata viola entrambe le

competenze ed è affetta da irragionevolezza in quanto "azzarda un disegno piattamente unificato delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, laddove il nuovo testo della Costituzione vuole la differenziazione e la valorizzazione dell'autonomia".

## **Atti di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Regione Campania

**Estremi del ricorso:** n. 21 ricorso per questione di legittimità costituzionale in via principale depositato in cancelleria il 7 marzo 2002

**Oggetto:** legge 28 dicembre 2001, n. 448 articoli 28, 35, n. 1, 52, comma 62, 60, comma 1, lettera d), e 64.

**Limiti violati:** articoli 3, 117, 118 e 119 Cost.

La Regione Campania ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale in via principale avverso, gli articoli in oggetto citati, della c.d. legge finanziaria per il 2002 per il contrasto con il nuovo assetto stabilito dalla legge costituzionale 3/2001 che modifica il titolo V, parte seconda, della Costituzione.

In particolare, viene disatteso: a) il nuovo riparto di competenze legislative stabilito dall'articolo 117 Cost. che riserva alle Regioni la potestà legislativa in via generale-residuale; b) il modello costituzionale della potestà concorrente che prevede che lo Stato possa dettare soltanto i principi fondamentali delle materie; c) viene largamente effettuato il rinvio alla normativa regolamentare governativa e ministeriale nei settori che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato; d) non si rispetta l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'articolo 119 Cost. alle Regioni.

Precisamente, si impugna l'articolo 28 della legge 448/2001 che disciplina la trasformazione in spa o in fondazioni di diritto privato o la soppressione degli enti pubblici ai quali non siano affidati compiti di garanzia di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici.

Secondo la Regione l'articolo citato in quanto riferibile anche agli enti pubblici operanti in materie riservate alla potestà esclusiva della Regione, concreta l'invasione della sfera di sua competenza. Inoltre, poiché la trasformazione o la soppressione deve avvenire attraverso

regolamenti governativi in materia di potestà esclusiva e concorrente della Regione viene violato il comma sesto dell'articolo 117 che riserva la potestà regolamentare dello Stato solo nelle materia di sua legislazione esclusiva. Inoltre si impugna l'articolo 35 della legge 448/2001 che modifica, come è noto, l'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000 sui servizi pubblici locali dettando una disciplina che incide sulle materie riservate alla Regione a titolo di potestà esclusiva non meno che sulle materie di potestà concorrente. La Regione aggiunge, poi, che per i servizi pubblici è possibile una configurazione come "materia" per definire la competenza. Tanto più che negli statuti delle Regioni speciali si prevede espressamente come "materia" attribuita alle stesse quella dell'assunzione e/o gestione dei servizi pubblici locali. Quindi la mancata previsione della materia stessa negli elenchi contenuti nell'articolo 117 Cost. può consentire di sostenere che la competenza sia quella residuale esclusiva attribuita alla Regione. Infine, secondo la remittente, l'articolo 35 della legge 448/2001 è illegittimo nella parte in cui rinvia ad un regolamento l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione delle norme in esso contenute.

Si contesta anche la legittimità dell'articolo 41, della legge 448/2001 per violazione dell'articolo 119 Cost. La norma, sotto la formula del coordinamento dell'accesso al reato dei capitali, finisce per affidare all'autorità statale un forte potere di controllo su scelte che appartengono alla Regione, alle Province, ai Comuni e alle loro unioni, alle Comunità montane, alle Città metropolitane, ai consorzi tra enti locali.

Da ultimo si impugna l'articolo 52, comma 62, della legge finanziaria 2002 per violazione degli articoli 117 e 118 Cost. L'articolo dispone l'abrogazione della norma interpretativa di cui al comma 82, dell'articolo 145, della legge 388/2000. Quest'ultima prevedeva la compatibilità della carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale con quella di amministratore di società di capitale a partecipazione mista costituita in conformità alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203, dell'articolo 2, della legge 662/1996. Tale comma si occupa di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie anche a carico delle Regioni attraverso una serie di strumenti negoziali. A tale scopo è previsto un responsabile che cura l'attuazione dei programmi di intervento. Per tale motivo il legislatore aveva confermato la non incompatibilità con la direzione di società miste di questo peculiare tipo a differenza delle ipotesi relative alle società miste di cui alla legge 142/1990. Nel primo caso non è riscontrabile quel conflitto di interessi potenziale che aveva determinato la previsione limitativa nelle ipotesi di società miste che svolgono servizi locali in concorrenza con imprese del medesimo settore.

La norma censurata ripristina tale incompatibilità causando la lesione dell'autonomia regionale sia direttamente perché la disciplina statale incide sui settori che non sono attribuiti allo Stato, sia indirettamente perché la compressione del ruolo degli enti locali si riflette sulle scelte organizzative della Regione.

Da ultimo si censura l'articolo 60, comma 1, lettera d), della legge 448/2001 (che affida al Ministro per le politiche agricole e forestali di definire con decreto le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelli di prima trasformazione e commercializzazione) per violazione dell'articolo 117 Cost. che fa rientrare l'agricoltura nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Regione. Stessa censura vale per l'articolo 64 della legge 448/2001 che stabilisce la disciplina integrale delle sanzioni amministrative irrogabili per i vigneti impiantati abusivamente.